



## Associazione Nazionale Ispettori Sanitari

Aeroporto Galileo Galilei c/o Ufficio di Sanità Aerea – P.le D'Ascanio – 56100 Pisa  
Tel. 328.3395738 - e-mail: info@ispettorisanitari.it - www.ispettorisanitari.it

### Parallelismo tra Guardie di Sanità e Operatori di vigilanza ed ispezione (ex Vigili Sanitari)

#### Guardia di Sanità

Il ruolo delle Guardie di Sanità viene istituito in applicazione dell'art. 44 del T.U. delle Leggi sanitarie, 1 agosto 1907, n. 636, quale personale tecnico governativo di sanità marittima.

Aiuta l'ufficiale sanitario governativo, suo diretto superiore nell'esecuzione delle ispezioni igienico – sanitarie e a lui riferisce per tutti i seguiti.

Successivamente, con gli artt. 84 e 85 del R.D. 25 giugno 1914, n. 702 è stato introdotta la disciplina dello stato giuridico e delle attribuzioni delle Guardie di Sanità, il capo X del citato regio decreto prevede, con gli artt. da 81 a 86, i requisiti per l'accesso alla qualifica, lo sviluppo della carriera, i compiti e gli obblighi di servizio:

- l'art. 83 prevede l'articolazione della qualifica su tre livelli, ossia Guardia di 1° e 2° classe e Capo Guardia;
- l'art. 84 individua la dipendenza gerarchico-funzionale dal medico di porto;
- la qualità di agenti di pubblica sicurezza (ope legis) per l'accertamento delle contravvenzioni alle norme che regolano la sanità marittima, le attribuzioni ed i servizi, l'obbligo di acquisire la necessaria istruzione tecnica e di seguire appositi corsi;
- l'art. 85 attribuisce la facoltà di portare senza bisogno di licenza armi corte durante il servizio, nonché l'attribuzione di una speciale tessera di riconoscimento.

Con il R.D. 2 maggio 1940 n. 1045, l'impiego delle Guardie di Sanità viene esteso ai servizi di sanità aerea, sotto la direzione dei medici di aeroporto e con attribuzioni identiche a quelle già assegnate ai servizi di sanità marittima.

#### Vigile Sanitario

Il ruolo del Vigile Sanitario Comunale viene istituito in applicazione del R. D. 16 luglio 1890, n 7042, quale personale ausiliario comunale.

Aiuta l'ufficiale sanitario, suo diretto superiore nell'esecuzione delle ispezioni igienico – sanitarie e a lui riferisce per tutti i seguiti.

Successivamente L'art. 91 del T.U.LL.SS. 27.07.1934 n. 1265 menziona il vigile sanitario provinciale e formula il suo mansionario che è più ampio di quello del vigile sanitario comunale:

- vigila sulle condizioni igieniche del suolo e dell'abitato, sulla salubrità alimentare, sui mercati e pubblici esercizi;
- individua la dipendenza gerarchico-funzionale dal medico provinciale e/o ufficiale sanitario;
- possono essere nominati su proposta del presidente della provincia agenti di pubblica sicurezza (per tale attribuzione devono prestare giuramento al cospetto del Pretore).

Con la legge 833/1978 i vigili sanitari comunali e provinciali sono trasferiti alle Unità Sanitarie Locali con le medesime mansioni ma assumendo una denominazione diversa: Operatore professionale di vigilanza e ispezione.

Con la Legge 26 febbraio 1963, n. 441, assumono poi nuovi importanti compiti nel campo della vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio di alimenti e bevande.

- L'art. 22 della Legge conferisce alle Guardie di Sanità la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, nell'espletamento del proprio servizio.

Come tali, possono operare in piena autonomia, ricevendo le necessarie disposizioni dal magistrato inquirente e riferendo allo stesso sugli esiti delle attività svolte; possono assumere di propria iniziativa informazioni in merito a notizie di reato, procedere ai sequestri cautelativi e svolgere tutte quelle attività che il codice di procedura penale affida ad agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

In tema di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio di alimenti e bevande assumono inoltre rilevanza il D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 ("Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962 n. 283"), nel quale è contenuta la specificazione dell'oggetto e dell'ambito della vigilanza stessa (artt. 2 e 5), nonché la individuazione delle autorità sanitarie competenti (art. 3) e le modalità di sequestro ed eventuale distruzione di sostanze alimentari igienicamente pericolose (art.20); il D.Lgs. 26 maggio 1997, n° 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), che stabilisce norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme introducendo il principio su cui si basa l' HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), ovvero i nuovi Regolamenti CE 852/04, 853/04, 854/04, 882/04, e Direttiva 2002/99; ed il D.L. 15 giugno 1998, n. 182 (Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera), che all'art.1 comma 4 attribuisce all'autorità incaricata al controllo il potere di prescrizione per le carenze accertate durante l'ispezione.

- L'art. 22 della Legge 23 dicembre 1978, 833, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, stabilisce che spetta al prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Come tali, possono operare in piena autonomia, ricevendo le necessarie disposizioni dal magistrato inquirente e riferendo allo stesso sugli esiti delle attività svolte; possono assumere di propria iniziativa informazioni in merito a notizie di reato, procedere ai sequestri cautelativi e svolgere tutte quelle attività che il codice di procedura penale affida ad agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

Titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione: Maturità tecnica professionale

Titolo di studio richiesto per l'accesso alla professione: Diploma di perito industriale, Diploma di perito agrario o Diploma di geometra

**Nota:** I diplomi di maturità tecnica, sia quelli di maturità professionale, si conseguono al termine di un corso di studi quinquennale e sono titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado: detti titoli vengono rilasciati rispettivamente dagli Istituti Tecnici e dagli Istituti Professionali (nota del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Istruzione Professionale del 14.09.1990 prot. N. 9490/C/1/I in risposta al telegramma del Ministero della Sanità del 30.08.1990 – chiarimenti in merito ai requisiti culturali stabiliti dal D.P.R. 29.12.1984, 1219 per l'accesso al profilo professionale n.146 “Guardia di Sanità”).

E' quindi evidente che, i titoli di studio richiesti per l'accesso alla professione di Operatore professionale di vigilanza e ispezione sono ricompresi tra quelli richiesti per l'accesso al profilo professionale di Guardia di Sanità.

Le Guardie di Sanità venivano inquadrare nella quinta qualifica funzionale dei ruoli del Ministero della Sanità, mentre la declaratoria delle specifiche mansioni ad esse attribuite era contenuta nel DPR 29 dicembre 1984 n. 1219 che recitava:

- nell'ambito delle norme che regolano il servizio di vigilanza igienico-sanitaria nell'accezione più ampia del termine e sulla base di specifiche istruzioni delle autorità preposte ai singoli settori della vigilanza sanitaria, veterinaria, farmaceutica e della produzione dei presidi medico-chirurgici nonché alla vigilanza sulla produzione ed il commercio di bevande e sostanze alimentari, effettuano interventi ispettivi e sopralluoghi sotto la direzione di medici e veterinari e sotto quella di tecnici specializzati nei vari settori;
- nel corso dei sopralluoghi e delle ispezioni effettuano, sulla base di istruzioni e con criteri specifici propri di ciascun tipo di intervento, prelievi di campioni di varia natura, sequestri amministrativi, anche cautelativi, ed interventi di controllo e vigilanza durante le operazioni di merci avariate o pericolose per la salute pubblica;

Inquadramento degli Operatore professionale di vigilanza e ispezione ai sensi del DPR 07/09/1984 n. 821:

art. 25 Operatore professionale coordinatore, svolge attività di vigilanza e ispezione proprie dell'unità operativa cui è assegnato.

- Partecipa all'attività di accertamento e controllo analitico di laboratorio dell'unità operativa cui è assegnato.
- Coordina l'attività del personale nella posizione di collaboratore predisponendone i piani di lavoro nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili dell'unità operativa nel rispetto dell'autonomia operativa del personale stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo.
- Svolge attività di didattica nonché attività finalizzate alla propria formazione.
- Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni ed alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

- coadiuvano il personale medico, veterinario e paramedico nelle operazioni di controllo sanitario ed igienico nei porti, negli aeroporti e negli uffici di confine;
- partecipano, collaborando con i funzionari tecnici, alle ispezioni nelle fabbriche, nelle officine e nei magazzini per la produzione ed il commercio di prodotti farmaceutici e di presidi medico-chirurgici;
- provvedono a compilare sulle visite di controllo effettuate nelle fabbriche e nei magazzini per la produzione, la conservazione ed il commercio di alimenti e bevande, relazioni e rapporti giudiziari;
- effettuano controlli, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, in materia di farmaci, di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché sulla fabbricazione di antiparassitari per uso agricolo operando in tale ultimo settore d'intesa con i prelevatori per analisi del settore agricolo e tributario;
- sono addette oltre che agli uffici distribuiti sul territorio anche al nucleo centrale di pronto impiego in zone colpite da calamità, in stretta collaborazione con le forze dell'ordine e quelle della protezione civile, con autonomia di intervento quando in tali occasioni si verificano circostanze che possono colpire la sicurezza igienico-sanitaria dell'area interessata dall'emergenza; nell'ambito, in particolare, dell'attività di controllo sulle bevande e sostanze alimentari operano nell'interesse della giustizia ed a stretto contatto con l'autorità giudiziaria;
- provvedono, nell'adempimento degli incarichi affidatigli, a tutte le registrazioni prescritte, utilizzando apparecchiature di controllo e di registrazione dei dati di tipo complesso e di uso semplice e provvedono alla classificazione e codifica - sulla base di istruzioni specifiche - del materiale, dei prodotti e degli alimenti ispezionati, custodendo la documentazione degli interventi effettuati;

art. 26 Operatore professionale collaboratore, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo precedente, nell'ambito dell'unità operativa cui è assegnato, partecipa alla formulazione dei piani di lavoro e di intervento.

- Secondo le direttive ricevute, svolge le attività di vigilanza e di ispezione di specifica competenza; partecipa all'attività di accertamento e di controllo analitico di laboratorio dell'unità operativa cui è assegnato.
- Assicura gli interventi previsti dai piani di lavoro e riferisce al coordinatore sui risultati dell'attività espletata.
- Svolge attività di didattica ed attività finalizzate alla propria formazione.
- Ha la responsabilità professionale dei propri compiti limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad attuare.

- in tutte le operazioni che portino a contatto con prodotti particolarmente tossici o pericolosi si attengono alle norme dell'igiene e utilizzano, in caso di necessità i presidi antinfortunistici.

Il D.P.R. del 20 dicembre 1979, n. 761, "Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali", con la tabella M dell'allegato 2 indicante le posizioni funzionali del personale di vigilanza e ispezione, equipara le due figure professionali di Operatori di vigilanza ed ispezione (ex Vigili sanitari) e di Guardia di sanità, ai sensi dell'art. 64.

Le Guardie di Sanità, attualmente, sono impegnate sia nei tradizionali settori sopra indicati, sia in nuovi campi, a fronte delle competenze del Ministero della Salute in tema di lotta all'AIDS (Legge 5 giugno 1990 n° 135) ed alle tossicodipendenze (Legge 26 giugno 1990 n° 162), ed agli adempimenti connessi all'applicazione delle direttive comunitarie in materia di profilassi delle malattie infettive di tipo quarantenario, nonché a quelle relative alla Sicurezza e Igiene del Lavoro introdotte dal D.Lgs. 626/94 sostituito dal D.Lgs. 81/2008 che all'art. 13 comma 3 cita: " ... restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco".

La formazione e l'aggiornamento professionale delle ex Guardie di Sanità è stata assicurata dal Ministero della Sanità attraverso corsi di formazione programmati in attuazione dell'art.84 del R.D. 25 giugno 1914, n. 702 e dai CCNL che prevedono specifici programmi di formazione continua per la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale del personale in servizio e di nuova assunzione.

Il Ministero della Sanità, ha ritenuto così importante formare le proprie Guardie di Sanità tanto che la Direzione Generale Affari Amministrativi e Personale ha prodotto una collana di libri specifici dal titolo "Corsi di formazione e perfezionamento del personale – La Guardia di Sanità e i suoi compiti d'istituto". Inoltre, nel riconoscimento delle competenze e conoscenze acquisite dal suddetto personale e nel principio dell'autoformazione, sono stati introdotti, nei corsi specifici di formazione per le ex Guardie di Sanità, docenti afferenti alla stessa qualifica professionale.